

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
MEZZANZANICA SPA



1) In data **30 novembre 2021** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D. Lgs. n. 195/2021**. Tale intervento normativo è finalizzato ad attuare nel nostro ordinamento, la **Direttiva comunitaria n. 1673 del 2018**.

Il citato intervento normativo appare di grande rilievo sul panorama del diritto penale e di conseguenza si riflette anche nell'ambito del Dlgs 231/01, che vede modificato il contenuto dell'art. 25 octies poiché richiama articoli oggetto di riforma.

Ebbene, quattro sono le norme modificate:

1. **l'art. 648 c.p.** relativo al reato di **ricettazione**: tale norma, in particolare punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un c.d. reato presupposto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Fino ad ora il reato presupposto doveva necessariamente essere, ai fini dell'integrazione della ricettazione, un delitto: la riforma in esame, tuttavia, amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, comprese le **contravvenzioni**. Riguardo alla ricettazione, inoltre, il Decreto Legislativo specifica che il reato presupposto non deve essere necessariamente oggetto di accertamento giudiziale, essendo possibile evincere la provenienza illecita del bene avendo riguardo semplicemente alle caratteristiche di quest'ultimo;
2. **l'art. 648 bis c.p.** relativo al reato di **riciclaggio**: questa norma, invece, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro o altri beni provenienti da un reato oppure compia su tali beni delle operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Fino ad ora il reato da cui provengono siffatti beni (c.d. reato presupposto) doveva necessariamente essere, ai fini dell'integrazione del riciclaggio, un delitto non colposo: la riforma in esame, tuttavia, anche in tal caso amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, compresi altresì i **delitti colposi** e le **contravvenzioni**. Anche con riferimento al riciclaggio, inoltre, non è necessario che il reato presupposto sia oggetto di accertamento giudiziale né che ne sia identificato l'autore;
3. **l'art. 648 ter c.p.** relativo al reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**: tale norma punisce chiunque, fuori dai casi degli articoli precedenti, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Anche per tale fattispecie astratta, prima della riforma, il reato presupposto doveva necessariamente essere un delitto: pure in questo caso, però, il Decreto allarga il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi le **contravvenzioni**;
4. **l'art. 648 ter 1 c.p.** relativo al reato di **autoriciclaggio**: questo reato, nello specifico, si integra quando, fuori dai casi di ricettazione e di riciclaggio, un soggetto si dedichi all'investimento produttivo dei proventi derivati da illeciti dallo stesso commessi, mediante lo svolgimento di attività economiche o finanziarie. Anche con riferimento a tale fattispecie, infine, il Decreto amplia il catalogo dei reati presupposto, che prima comprendeva solo i delitti mentre, all'esito della riforma, coinvolge anche le **contravvenzioni**.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, va sottolineato poi che la riforma:

- estende a tutti i reati sopra citati l'**aggravante** connessa al fatto che il reato venga **compito** nell'esercizio dell'**attività professionale** del reo;
- riconosce invece un'**attenuante** in relazione ai casi in cui il reato presupposto sia di natura **bagatelare** e, dunque, di particolare tenuità.



2) Con il **D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** viene data attuazione alla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla **lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Questo nuovo decreto legislativo ha modificato la rubrica e i commi dell'art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha inserito l'art. 493-quater all'interno del codice penale (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Inoltre ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 che recita:

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo **493-ter**, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo **493-quater** e per il delitto di cui all'articolo **640-ter***, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, ossia:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del delitto;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



*l'art. 640 ter disciplina la frode informatica